

**OSSERVATORIO DELLA GIUSTIZIA CIVILE  
GRUPPO LAVORO E PREVIDENZA  
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA**

**PROTOCOLLO PER I PROCESSI DI ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO  
IN MATERIA PREVIDENZIALE EX ART. 445 bis C.P.C.**

**Approvato il 30 settembre 2013**

L'Osservatorio della Giustizia Civile, Gruppo Lavoro e Previdenza, del Tribunale di Reggio Calabria è un gruppo di lavoro costituito da Avvocati, Giudici e personale di Cancelleria della Sezione Lavoro del Tribunale di Reggio Calabria, che si propone di istituire prassi organizzative tendenti al miglior funzionamento della macchina giudiziaria, nei processi di lavoro e di previdenza.

L'Osservatorio, in seguito all'entrata in vigore della riforma giudiziaria in materia previdenziale che ha disposto, ex art. 445 bis c.p.c., l'obbligatorietà dell'accertamento tecnico preventivo per i processi di invalidità civile ed invalidità al lavoro, ha ritenuto opportuno, anche alla luce delle evidenti lacune normative, elaborare un *Protocollo per i processi previdenziali instaurati mediante Accertamento Tecnico Preventivo*.

Dopo una serie di incontri, che hanno visto la partecipazione di numerosi operatori del diritto, si è giunti, attraverso il confronto e lo spirito collaborativo che contraddistinguono l'operato dell'Osservatorio, ad una proposta di *Protocollo*, quale frutto del contributo di tutti i presenti.

Tale proposta resta aperta ai suggerimenti che verranno, ed alle modifiche ed integrazioni che si riterranno opportune nel prosieguo della sua applicazione.

**Si ritiene opportuno chiarire e precisare:**

- che l'obiettivo comune del più celere espletamento dell'ATP possa non realizzarsi necessariamente attraverso la nomina di CTU alla prima udienza;
- che la previsione da protocollo dell'udienza successiva alle operazioni peritali, non prevista esplicitamente dall'art 445 bis cpc (ma non per questo da ritenersi vietata), appare allo stato indispensabile strumento di effettivo contraddittorio fra le parti e di consapevole esercizio della scelta del giudicante di effettuare approfondimenti (richiesta di chiarimenti ovvero rinnovo delle operazioni, risoluzione di incertezze interpretative dell'elaborato depositato) ovvero avviare la fase di omologa.

**La presente versione, approvata all'incontro del 30 settembre 2013, completa ed integra il primo protocollo del 30.4.2012, comprendendo anche il giudizio di opposizione di cui agli ultimi due commi dell'art 445 bis cpc.**

\*\*\*

**Articolo 1  
Oggetto dell'ATP**

1. Si utilizza l' ATP ex art. 445 bis ogni volta che si debbano accertare requisiti sanitari per prestazioni previdenziali o assistenziali, ivi comprese le domande per il riconoscimento dello

stato di invalidità pari o superiore al 46% per l'iscrizione alle liste speciali di collocamento.

2. L'accertamento tecnico preventivo deve essere richiesto solo se sia controverso il requisito sanitario.

\*\*\*

## **Articolo 2** ***Decadenza***

1. Si intende che la richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico preventivo impedisce il verificarsi di ogni decadenza.

\*\*\*

## **Articolo 3** ***Improcedibilità***

1. L'improcedibilità della domanda giudiziaria per il mancato esperimento dell'accertamento tecnico preventivo, rilevata anche d'ufficio, verrà dichiarata con sentenza che provvederà sulle spese.

\*\*\*

## **Articolo 4** ***Iscrizione a ruolo***

1. La nota di iscrizione a ruolo deve indicare il codice n. 210014, previsto per le cause di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 *bis* c.p.c.
2. Ad esclusione delle cause esenti, il contributo unificato da versare, allo stato della normativa in vigore, è pari ad €18,50.

\*\*\*

## **Articolo 5** ***Requisiti del ricorso***

1. Il ricorso per accertamento tecnico preventivo deve contenere specifica indicazione - e deve essere offerta prova documentale - della domanda, degli eventuali provvedimenti di rigetto e ricorso amministrativo, del rispetto del termine di decadenza, ai fini della valutazione dell'ammissibilità e dell'interesse ad agire.
2. La documentazione prodotta, compresa quella attinente alle condizioni di salute, deve essere sempre puntualmente indicizzata.
3. I difensori devono, altresì, indicare specificamente l'oggetto della domanda giudiziaria e l'esistenza dei requisiti socio-economici e contributivi.
4. E' onere di parte convenuta provare documentalmente e specificamente l'inesistenza degli

ulteriori requisiti socio economici e contributivi.

5. In caso di mancanza dei requisiti diversi da quelli sanitari, il Giudice dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'istanza per accertamento tecnico preventivo. Tale dichiarazione di inammissibilità non preclude l'avvio di un eventuale giudizio di merito ordinario.

\*\*\*

### **Articolo 6** ***CTU e CTP***

1. Le parti possono indicare il consulente di parte entro i sei giorni successivi al giuramento del CTU.
2. I giuramenti dei CTU saranno raccolti dalle ore 9,00, con precedenza rispetto a tutte le altre attività d'udienza.
3. I documenti sanitari di data successiva al deposito del ricorso saranno depositati fino alla udienza di giuramento del CTU.
4. I Giudici assegnano i termini di giorni **60, 30, 30**, rispettivamente per la trasmissione dell'elaborato alle parti, l'invio delle osservazioni dei difensori al CTU ed il deposito della stesura definitiva della relazione in Tribunale. **I 60 giorni decorrono** dalla data di inizio delle operazioni peritali fissata dal CTU nel verbale di udienza di giuramento.
5. Le parti eserciteranno il diritto di avanzare osservazioni al CTU entro il termine loro fissato, al fine di concentrare nella fase dell' ATP l'accertamento dei requisiti sanitari.
6. All'udienza successiva alla scadenza dei termini, se non vengono chiesti chiarimenti alle parti o al CTU o non viene disposto il rinnovo delle operazioni, verrà assegnato termine di 30 giorni per l'eventuale contestazione.

\*\*\*

### **Articolo 7** ***Requisiti della contestazione***

1. La contestazione è contenuta in un atto sottoscritto dal procuratore, e consiste in una dichiarazione non motivata.

\*\*\*

### **Articolo 8** ***Decreto di omologa***

1. In caso di omesso o tardivo deposito della dichiarazione di contestazione, e di omessa o tardiva instaurazione del successivo giudizio di merito, il Giudice omologa l'accertamento del requisito sanitario.

2. Il deposito della tempestiva contestazione delle risultanze dell'ATP, anche se limitata solo alla data di consolidamento del requisito sanitario indicata dal CTU, preclude l'omologa.
3. Se invece il ricorso per ATP richiede l'accertamento dei requisiti sanitari di diverse prestazioni o di diversi benefici, la contestazione limitata espressamente ed univocamente ad una di esse, consente l'omologa dell'accertamento dei requisiti delle altre non oggetto della contestazione.

\*\*\*

### **Articolo 9** ***Liquidazione delle spese legali e di CTU***

1. Nel decreto di omologa il Giudice provvede alla liquidazione delle spese legali e della CTU, in conformità all'art. 152 disp. att. c.p.c. e successive modifiche.

\*\*\*

### **Articolo 10** ***Opposizione***

1. L'opposizione si propone con atto nel quale sono chiaramente indicati anche nell'intestazione il numero di RG dell'ATP ed il nome del magistrato che lo ha trattato.
2. Di norma l'opposizione è preceduta dalle osservazioni già espresse dalla parte in sede di ATP nei termini assegnati ai sensi dell'art 195 cpc.
3. Se l'opposizione invece è motivata da aggravamento sopravvenuto alla conclusione dell' ATP, ai sensi dell' art 149 disp att cpc la documentazione prodotta indicherà chiaramente l'esistenza della condizione sanitaria utile a modificare l'esito dell'accertamento preventivo già esperito.
4. L'opposizione non si limiterà all'accertamento del requisito sanitario, ma è rivolta ad accertare il diritto alla prestazione.
5. E' sufficiente che la parte che ha interesse all'accertamento del diritto lo ribadisca in sede di opposizione, senza necessità di domande riconvenzionali.
6. Se l'opposizione è proposta dall' INPS e l'assicurato non si costituisce, si prenderà atto della mancanza d'interesse ad insistere nella domanda, con le conseguenze di legge sulle spese.
7. In fase di opposizione verrà utilizzato l'accertamento peritale svolto nell'ATP, ma le valutazioni e conclusioni della relazione sono rimesse alle decisioni del giudice secondo le regole ordinarie del processo di merito.
8. Nel caso di conferma, all'esito dell'opposizione, delle risultanze dell'ATP , la regolazione delle spese di lite ne terrà motivatamente conto.

**Reggio Calabria 30 settembre 2013**